

Contratti, costi, tempi: istruzioni per l' uso della sanatoria colf

Valentina Melis

La procedura di emersione prevede che si possano stipulare anche contratti di lavoro a tempo determinato, purché con retribuzione di almeno 459 euro al mese. Stipulare con il lavoratore extracomunitario un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a termine, con retribuzione di almeno 459 euro mensili, che equivalgono a circa 20 ore di lavoro settimanali. Sono alcune condizioni per accedere alla sanatoria di colf, badanti e baby sitter straniere senza permesso di soggiorno valido prevista dal decreto legge Rilancio (DL 34/2010, articolo 103). La sanatoria, in realtà, è aperta anche a regolarizzare il lavoro di cittadini italiani o comunitari e si estende al personale

agricolo. Tuttavia, si stima che il maggiore appeal sia per gli extracomunitari impiegati nelle famiglie: potenzialmente 200mila persone. Concentriamoci, dunque, sulle regole previste per loro. Proprio oggi, 8 giugno, gli sportelli unici per l' Immigrazione dovrebbero cominciare a esaminare le domande per gli stranieri extra Ue inviate dal 1° giugno. Le richieste di emersione possono essere presentate fino alle 22 di mercoledì 15 luglio. Le regole sono dettate dal DL 34/2020, che è all' esame della Camera per la conversione in legge, e dal ministero dell' Interno (con il decreto del 27 maggio 2020 e con due circolari del 30 maggio). L' assunzione di extra Ue senza permesso Il primo canale che consente al lavoratore domestico extracomunitario di ottenere un permesso di soggiorno è essere assunto da un datore italiano, comunitario o straniero con permesso Ue per soggiornanti di lungo



periodo. Chi assume deve avere un reddito di 20mila euro (per una persona sola) e 27mila euro per una famiglia di più soggetti. La richiesta si presenta tramite il sito del ministero dell' Interno (nullaostalavoro.dlci.interno.it) e serve l' identità digitale (Spid). I cittadini stranieri interessati devono poter dimostrare la loro presenza in Italia all' 8 marzo, altrimenti non potranno essere regolarizzati. Come prova valgono documenti rilasciati da organismi pubblici (come i certificati medici), o biglietti di viaggio, o l' acquisto di una tessera telefonica italiana (si veda anche il servizio qui sotto). Il datore deve versare 500 euro di contributo forfettario (tramite F24) e un contributo per retribuzioni e contributi pregressi (non ancora definito) se dichiara che il rapporto non è nuovo ma era già in corso. Il che rende quasi certo che tutti preferiranno dichiarare un "nuovo" rapporto di lavoro . Dopo la presentazione della domanda, il sistema informatico genera per il datore la ricevuta con la data dell' invio e un codice di identificazione. Con la copia di questa dichiarazione, il lavoratore straniero può soggiornare in Italia e lavorare. La procedura si completerà, dopo le verifiche dell' amministrazione, con la convocazione del datore e del lavoratore allo Sportello unico per l' immigrazione, per sottoscrivere il contratto di soggiorno. Non è prevista una durata minima del contratto di lavoro. Può essere a tempo indeterminato o a tempo determinato, purché - come detto - con retribuzione mensile non inferiore all' importo dell' assegno sociale (459,83 euro per il 2020). La cessazione del rapporto di lavoro non comporta l' esclusione del cittadino straniero dalla sanatoria: potrà ottenere un permesso per attesa occupazione. Questo potrebbe indurre comportamenti non proprio limpidi: tipo assunzioni brevissime e ritorno al "nero", oppure - come certamente avverrà - contratti come colf che lasceranno poi il posto ad altri tipi di lavoro ora esclusi dalla sanatoria, che è limitata a lavoro domestico e agricolo. Il permesso temporaneo chiesto dallo straniero Il secondo canale di emersione per il lavoratore extraUe è chiedere in prima persona un permesso di soggiorno di sei mesi, valido solo in Italia. Questo documento può essere convertito in un permesso per motivi di lavoro, se entro i sei mesi il titolare trova un impiego nel settore agricolo o domestico. Per questo canale ci sono però due condizioni: il cittadino extra Ue deve avere un permesso di soggiorno scaduto «dal 31 ottobre 2019» (la norma non è chiara, perché potrebbe riferirsi sia ai permessi scaduti fino al 31 ottobre, sia a quelli scaduti a partire dal 31 ottobre); deve poter dimostrare di aver lavorato regolarmente in Italia nel settore agricolo o domestico prima del 31 ottobre 2019, portando prove come il contratto di assunzione o i cedolini paga o i bollettini dei contributi versati dal datore. Inoltre, deve sempre dimostrare la presenza in Italia all' 8 marzo. La domanda va presentata

alle Poste, che la inoltreranno alle Questure. La ricevuta consentirà al cittadino straniero di soggiornare e di lavorare in Italia, fino al termine della procedura. © RIPRODUZIONE RISERVATA.